



COMUNE DI CHIALAMBERTO
PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 in data 25/06/2013

OGGETTO : Presa d'atto rimozione causa di incompatibilità del Consigliere Comunale Sig.ra Anna Maria Vallino.

L'anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di giugno, alle ore 20 e minuti 35, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Pr.	As.
BONADE' BOTTINO Adriano	X	
AIMO BOOT ALESSANDRA	X	
VENERA BRUNO	X	
VALLINO ANNA MARIA	X	
DEL RE GERMANO	X	
CHIARIGLIONE ALDO	X	
RUDA' CHIARA	X	
Totale	7	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANTONINO PELLICANO' in qualità di Segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig BONADE' BOTTINO Adriano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: Presa d'atto rimozione causa di incompatibilità del Consigliere Comunale Sig.ra Anna Maria Vallino.

IL SINDACO PRESIDENTE

Premesso:

- che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le Elezioni amministrative per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di Chialamberto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.06.2013 si è proceduto alla convalida degli eletti, riservandosi il Consiglio di accertare l'effettiva posizione di incompatibilità sollevata dai Consiglieri di minoranza nei confronti del Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria;
- che il suddetto Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria ha comunicato con nota del 14.06.2013, trasmessa via mail ed assunta al protocollo del Comune al n.1837 in pari data di avere rimosso in data 11.06.2013 la causa di incompatibilità per lite pendente, trasmettendo dichiarazione di rinuncia al ricorso R.G. n. 1133/08 e successivi tre atti di motivi aggiunti al ricorso pendente presso il TAR Piemonte - Sezione 1 - contro il Comune di Chialamberto e nei confronti del Sig. Perotto Lorenzo - controinteressato - e nei confronti della Prefettura - U.T.G. di Torino e della Provincia di Torino;
- che tale dichiarazione di rinuncia alla lite di cui sopra è stata, inoltre, comunicata dallo stesso Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria, mediante formale notifica al Comune e ad altri soggetti a mezzo ufficiale giudiziario in data 17.06.2013;
- che in relazione alla citata rinuncia alla lite è venuta meno la causa ostativa, per cui lo stesso Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria risulta compatibile a ricoprire la carica di Consigliere Comunale e, quindi, non dichiarabile decaduta ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.06.2013 con al quale si è proceduto alla convalida degli eletti, riservandosi il Consiglio di accertare l'effettiva posizione di incompatibilità sollevata dai Consiglieri di minoranza nei confronti del Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria;

Preso atto che il suddetto Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria, come sopra riportato, ha rimosso la causa di incompatibilità, trasmettendo espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso R.G. n. 1133/08 e successivi tre atti di motivi aggiunti al ricorso pendente presso il TAR Piemonte - Sezione 1 - contro il Comune di Chialamberto e nei confronti del Sig. Perotto Lorenzo - controinteressato - e nei confronti della Prefettura - U.T.G. di Torino e della Provincia di Torino;

Ritenuto che in relazione alla citata rinuncia alla lite è venuta meno la causa ostativa, per cui lo stesso Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria risulta compatibile a ricoprire la carica di Consigliere Comunale e, quindi, non dichiarabile decaduta ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnico - amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la presente deliberazione, non ha riflessi dal punto di vista contabile e finanziario e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, assistito dagli scrutatori Sig.ra Aimo Boot Alessandra e Sig.ra Rudà Chiara di cui quest'ultima in rappresentanza della minoranza:

Consiglieri presenti	nr. 7
Consiglieri votanti	nr. 7

Consiglieri favorevoli nr. 5
Consiglieri astenuti nr. zero
Consiglieri contrari nr. 2 (Chiariglione Aldo e Rudà Chiara)

Si dà atto che il Consigliere Sig. Chiariglione Aldo dichiara che il proprio gruppo di minoranza ha espresso un voto contrario tenuto conto che il Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria è ineleggibile per cui ritiene che tutti gli atti successivi di cui alla prima adunanza sono nulli e consegna alla presidenza, dopo averne riferito sommariamente il contenuto, una nota datata 25.06.2013, sottoscritta dallo stesso nonché dal Consigliere di minoranza Sig.ra Rudà Chiara, che si allega alla presente.

A questo punto tra i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza vi è uno scambio di parole con toni accesi.

Interviene anche il Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria evidenziando che le cause di incompatibilità vanno rimosse ponendo, peraltro, ad esempio quando un candidato viene eletto a due distinte cariche decide successivamente per quale delle due optare.

Viene, peraltro, data lettura di alcune norme del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare degli artt. 60 e 69 del medesimo T.U. dai quali si evince che tra le cause di ineleggibilità non rientra la fattispecie del caso concreto cioè la pendenza di una lite con il Comune, piuttosto tale fattispecie rientra, o meglio rientrava in quanto appunto oramai rimossa da parte del Consigliere Comunale Sig.ra Vallino Anna Maria, esclusivamente tra le cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n.4, ed inoltre dagli stessi articoli del D.Lgs 267/2000 si evince che le cause di ineleggibilità vanno rimosse entro la data di presentazione della candidatura e non sono suscettibili di rimozione ai sensi del citato art. 69 a meno che non si verificano successivamente all'elezione, mentre le cause di incompatibilità, tra le quali rientra la lite pendente, vanno rimosse con il procedimento di cui al menzionato art. 69.

Il Sindaco Presidente non rinviene ulteriore causa di incompatibilità come paventato nella citata nota con riferimento, tra l'altro, ai rapporti di parentela della Consiglieria in questione con alcuni ricorrenti di cui al ricorso in argomento.

Indi, con la superiore votazione, il Consiglio

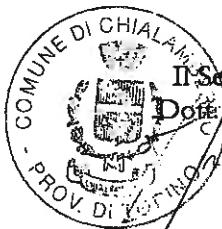
DELIBERA

1. Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, che è stata rimossa dal Consigliere Sig.ra Vallino Anna Maria la causa ostativa per lite pendente, avendo la stessa espressamente dichiarato nelle forme indicate in premessa, di rinunciare al ricorso R.G. n. 1133/08 e successivi tre atti di motivi aggiunti al ricorso pendente presso il TAR Piemonte - Sezione 1 - contro il Comune di Chialamberto e nei confronti del Sig. Perotto Lorenzo - controinteressato - e nei confronti della Prefettura - U.T.G. di Torino e della Provincia di Torino;
2. Di dichiarare, conseguentemente, che la Consiglieria Vallino risulta compatibile a ricoprire la carica di Consigliere Comunale e, quindi, non dichiarabile decaduta ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 267/2000.

Successivamente, il Sindaco Presidente dà lettura di una propria nota, prot. n. 1952 del 24.06.2013, avente ad oggetto "Riscontro nota del 06.06.2013 in ordine alle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti nonché note di richiesta atti del 11.06.2013 (assunta al prot. comunale n. 1798 in pari data), del 17.06.2013 (assunta al prot. comunale n. 1858 in data 18.06.2013) e del 21.06.2013 (assunta al prot. comunale n. 1934 in pari data)" e la consegna ai Consiglieri di minoranza.

A questo punto avendo il Consiglio Comunale esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco - Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 21,15.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.



Il Segretario Comunale

Dott. Antonino Pellicano

Antonino Pellicano

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to BONADE' BOTTINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONINO PELLICANO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.chialamberto.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 28 GIU. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li 28 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONINO PELLICANO'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267.)

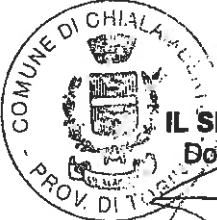
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONINO PELLICANO'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONINO PELLICANO'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chialamberto, li 28 GIU. 2013


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino PELLICANO'
